



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della V, VI e II
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: “Norme per la prevenzione, il contrasto e il trattamento dei disturbi da gioco d’azzardo - DGA. Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia” Reg. Gen. 707

ad iniziativa del consigliere Nicola Marrazzo

depositata al protocollo informatico in data 26 luglio 2019

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

V e VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame congiunto

II Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Il Consigliere

Prot. n. 064/SP/III Comm.Perm

**Alla Presidente
Consiglio Regionale della Campania
Dott.ssa Rosa D'AMELIO
- SEDE -**

e p.c.

**Alla Segreteria Generale
Consiglio Regionale della Campania
Dott.ssa Santa BRANCATI**

**Alla Direttrice Generale
Attività Legislativa
Avv. Magda FABBROCINO
- LORO SEDI -**

Oggetto: Trasmissione Proposta di Legge "Norme per la prevenzione, il contrasto e il trattamento dei disturbi da gioco d'azzardo "DGA". Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia".

Il sottoscritto Nicola Marrazzo, con la presente, trasmette alla S.V. quanto riportato in oggetto.

Con i migliori saluti.

Napoli, 23.07.2019

dott. Nicola Marrazzo



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE:

"Norme per la prevenzione, il contrasto e il trattamento dei disturbi da gioco d'azzardo -DGA-. Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia."

ad iniziativa del Consigliere

Nicola Marrazzo



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 1 della presente proposta di legge – Finalità -, nel rispetto delle competenze normative delineate dall'articolo 117 della Costituzione, detta norme finalizzate a prevenire e a contrastare i disturbi da gioco d'azzardo e introduce misure volte a tutelare le fasce più deboli e vulnerabili della popolazione. Reca, altresì, nell'osservanza delle indicazioni provenienti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla Commissione Europea e nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n.158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, disposizioni finalizzate al trattamento e al recupero delle persone che sono affette da ludopatia e al supporto delle loro famiglie.

Stabilisce, inoltre, misure volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d'azzardo lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sulla salute, sull'inquinamento acustico e sul disturbo della quiete pubblica.

L'articolo 2 è relativo alle "Definizioni" mentre l'articolo 3 i "Soggetti" che concorrono alla realizzazione delle finalità, il 4 i "Destinatari", cioè a chi è rivolta la proposta.

L'articolo 5 l' "Ubicazione delle sale da gioco".

L'articolo 6 istituisce il "Marchio regionale Slot Free". Alcune regioni prevedono il limite di 500 metri, altre di 300. La regione Piemonte, invece, prevede che la distanza debba essere di 300 o di 500 metri a seconda della popolazione del comune di riferimento. Con riguardo a tale aspetto va evidenziato che la legge di stabilità 2016 (art.1, comma 936) ha disposto che, in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri per la distribuzione e la concentrazione territoriale dei punti vendita ove si raccoglie il gioco pubblico. Viene dunque in rilievo la intesa della Conferenza unificata del 7 settembre 2017 i cui contenuti devono ancora essere trasferiti in un apposito decreto ministeriale.

L'elenco di luoghi sensibili presente nella proposta è molto ampio. Raccoglie ipotesi già previste dalle altre regioni. Alcune regioni hanno introdotto una norma transitoria di questo genere.

Gli articoli 7, 8 e 9, dettano rispettivamente le Competenze della Regione, dei Comuni e della AAASSLL.

L'articolo 10 prevede "l'Osservatorio regionale sulle dipendenze". L'Osservatorio regionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo era già stato previsto dalla l.r. n. 5 del 2013, articolo 1, comma 39. Da una prima indagine conoscitiva, tale Osservatorio risulta essere stato implicitamente soppresso dalla legge regionale n. 1 del 2016, articolo 2, comma 1. (Si tratta della legge che ha soppresso tutti gli osservatori, gruppi di lavoro etc non espressamente confermati). Da valutare, quindi, l'opportunità di prevedere la istituzione di un Osservatorio che però dovrebbe avere funzioni e composizione diversa da quella prevista nella l.r. n. 5 del 2013. In alternativa, si potrebbe prevedere l'istituzione di un comitato tecnico, un tavolo



Consiglio Regionale della Campania

tecnico, un comitato consultivo, oppure di un gruppo di lavoro o di un organismo che operi nel medesimo ambito.

Disposizioni relative alla formazione dei gestori delle sale da gioco e dei locali sono contenute nell'articolo 11, mentre nell'articolo 12 è previsto l'obbligo per i gestori di sale da gioco o spazi per il gioco e di sale scommesse.

L'articolo 13 riguarda l' "Istituzione del Fondo per il contrasto alla Ludopatia" ed il 14 le "Sanzioni amministrative".

L'articolo 15 la "Clausola valutativa", infatti la Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, di tutela delle categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e di contenimento dei costi sociali del gioco avvalendosi anche dei dati e delle informazioni fornite dalle Aziende sanitarie, dai Comuni e dagli altri soggetti coinvolti.

L'articolo 16 abroga i comma 38, 39 e 40 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013), i commi 38, 39 e 40 ed i comma da 197 a 202 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 "Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014).

L'articolo 17 è relativo alla Norma finanziaria.



Consiglio Regionale della Campania

Relazione tecnico finanziaria

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 della presente legge quantificati in euro 300.000,00 annui, per il triennio 2019, 2020, 2021 si fa fronte mediante incremento di pari importo delle risorse stanziare sulla Missione 12, Programma 7, titolo 1 e contestuale riduzione di pari importo per il triennio di riferimento 2019-2021 a valere sulla Missione 20, Titolo 1, Programma 1, dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l'esercizio 2019- 2021.



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE

"NORME PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO E IL TRATTAMENTO DEI DISTURBI DA GIOCO D'AZZARDO "DGA". DISPOSIZIONI PER IL GIOCO CONSAPEVOLE E PER LA PREVENZIONE DELLA LUDOPATIA."

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto delle competenze normative delineate dall'articolo 117 della Costituzione, detta norme finalizzate a prevenire e a contrastare i disturbi da gioco d'azzardo e introduce misure volte a tutelare le fasce più deboli e vulnerabili della popolazione.
2. La presente legge reca, altresì, nell'osservanza delle indicazioni provenienti dall'Organizzazione mondiale della sanità e dalla Commissione europea e nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n.158 "*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, disposizioni finalizzate al trattamento e al recupero delle persone che sono affette da ludopatia e al supporto delle loro famiglie.
3. Stabilisce, inoltre, misure volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d'azzardo lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sulla salute, sull'inquinamento acustico e sul disturbo della quiete pubblica.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per :
 - a) "gioco d'azzardo patologico o disturbo da gioco d'azzardo (GAP)": la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità;
 - b) "sale da gioco": i locali nei quali si svolgono i giochi a rischio di sviluppare dipendenza, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773 (*Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*);
 - c) "sale scommesse": gli esercizi pubblici di raccolta delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto n.773 del 1931;
 - d) "spazi per il gioco": gli spazi riservati ai giochi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. n.773 del 1931 all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza;
 - e) "apparecchi per il gioco": gli apparecchi ed i congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto n.7333 del 1931 (*Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*);



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

(Soggetti che concorrono alla realizzazione delle finalità)

1. Nel rispetto degli indirizzi definiti nel programma di cui all'articolo 6 della presente legge, concorrono alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1:
 - a) i comuni, singoli e associati, e le aziende sanitarie locali (ASL);
 - b) i soggetti del terzo settore di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 "*Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328*";
 - c) le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore;
 - d) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti;
 - e) soggetti che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui all'articolo 1.
2. La Regione promuove percorsi di partecipazione e di formazione e valorizza la collaborazione tra gli enti locali e le aziende sanitarie locali, coinvolgendo le autorità di pubblica sicurezza, le istituzioni scolastiche, il terzo settore e le associazioni interessate.

Art. 4

(Destinatari)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti a favore dell'intera popolazione e, in particolare, a favore dei soggetti affetti da patologie connesse al gioco d'azzardo, ai loro familiari e alle fasce della popolazione più deboli e maggiormente esposte a rischi da DGA.
2. La diagnosi di soggetto affetto da DGA è formulata dai servizi pubblici.

Art. 5

(Ubicazione delle sale da gioco)

1. E' vietata l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi considerati sensibili.
2. Sono considerati "luoghi sensibili" gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, i centri di aggregazione sociale e giovanile, le strutture a carattere culturale, ricreativo e sportivo, le strutture sanitarie e ospedaliere, residenziali o semiresidenziali, operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati, gli istituti di credito e gli sportelli bancomat.
3. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili ove estendere gli effetti della presente legge, tenuto conto dell'impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, dei problemi connessi alla viabilità, dell'inquinamento acustico e del disturbo della quiete pubblica.
4. Il presente divieto non si applica alle sale da gioco, alle sale scommesse e agli spazi per il gioco che alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati già autorizzati. Il divieto previsto dal presente articolo esercita i suoi effetti alla scadenza del relativo titolo abilitativo.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

(Marchio regionale Slot Free)

1. E' istituito il marchio regionale "Slot Free".
2. Il marchio regionale di cui al comma 1 è rilasciato dall'ente locale competente, agli esercenti degli esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o che scelgono di disinstallare gli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931.
3. I comuni istituiscono un elenco, da pubblicare in una apposita sezione del proprio sito internet, degli esercizi che aderiscono all'iniziativa "Slot free".
4. Con delibera di Giunta regionale, sono definite le modalità di approvazione del logo identificativo "Slot Free", nonché le modalità e i criteri per la concessione in uso del marchio, i casi di sospensione, di decadenza e di revoca della concessione stessa.

Art. 7

(Competenze della Regione)

1. La regione Campania, per il perseguimento delle finalità indicate dalla presente legge:
 - a) approva entro il 31 gennaio di ogni anno, un programma per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, nel quale sono definiti gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale;
 - b) effettua il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo;
 - c) istituisce un numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto finalizzato a fornire un primo ascolto e un servizio di assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi;
 - d) promuove percorsi di formazione e di aggiornamento specialistico degli esercenti, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari;
 - e) sostiene campagne di informazione sui rischi e sui danni del DGA in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche e gli organismi del terzo settore;
 - f) collabora con le competenti autorità statali e con le forze di polizia nella lotta al gioco illegale;
 - g) collabora con l'Osservatorio e gli altri organismi istituiti a livello nazionale, allo scopo di sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela delle persone più esposte;
 - h) provvede alla diffusione di materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate ai DGA;
 - i) nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, nei confronti di esercizi pubblici, commerciali, circoli privati e altri luoghi, considera titolo di riferimento, l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito;
 - l) stipula accordi con gli enti del servizio di trasporto pubblico locale e regionale per vietare gli spazi pubblicitari relativi al gioco d'azzardo lecito;
 - m) sostiene l'attività dei soggetti del terzo settore che si occupano delle problematiche correlate al gioco;
 - n) collabora con le associazioni di categoria degli esercenti, le camere di commercio, gli enti e le associazioni del terzo settore, al fine di predisporre e promuovere un codice etico di autoregolamentazione per responsabilizzare gli esercenti alla sorveglianza delle condizioni di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità e per la prevenzione della malavita organizzata.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8

(Competenze dei comuni)

1. Per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, i comuni possono disporre limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del regio decreto n.733 del 1931, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico di cui all'articolo 2 della presente legge.
2. I Comuni promuovono reti di collaborazione con le associazioni, i volontari, le aziende sanitarie e gli altri soggetti di cui all'articolo 3, mediante l'attivazione di iniziative culturali e di socializzazione, formazione e informazione, per la prevenzione e il contrasto dei DGA.
3. I Comuni assicurano alle autorità statali competenti tutte le informazioni necessarie concernenti le situazioni presenti sul proprio territorio al fine di garantire il migliore espletamento degli interventi di prevenzione e contrasto ai DGA di competenza delle Forze dell'ordine e delle Polizie locali.
4. I Comuni possono prevedere forme premianti per gli esercenti di pubblici esercizi e per i gestori di circoli privati o di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o che scelgono di disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.

Art 9

(Competenze delle ASL)

1. Le Aziende sanitarie locali assicurano attività di prevenzione, diagnosi e trattamento della sindrome dei DGA.
2. A tal fine, collaborano con i Comuni e con gli altri soggetti di cui all'articolo 4 per la realizzazione di azioni volte alla prevenzione del rischio dei DGA. Le azioni di prevenzione possono prevedere, tra l'altro, interventi formativi e informativi relativi ai rischi connessi con il gioco, rivolti in particolare, agli studenti delle istituzioni scolastiche.
3. Le Aziende sanitarie garantiscono l'accoglienza, la valutazione diagnostica e il trattamento terapeutico delle persone che soffrono di DGA e delle eventuali patologie correlate, assicurando inoltre il sostegno ai familiari e la collaborazione con i Comuni e con altri enti e associazioni non a scopo di lucro, in vista del reinserimento nella vita sociale e lavorativa.
4. Le aziende sanitarie locali predispongono il materiale informativo volto alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, da diffondere, a cura dei gestori delle sale da gioco, nei locali in cui si svolge la relativa attività.

Art. 10

(Osservatorio regionale sulle dipendenze)

1. E' istituito, presso la struttura amministrativa competente in materia di sanità, l'Osservatorio regionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1:
 - a) ha il compito di:
 - 1) rilevare l'entità e la fisionomia dei comportamenti di gioco che possono determinare condotte problematiche o patologiche;



Consiglio Regionale della Campania

- 2) proporre strategie di prevenzione, diagnosi e interventi di cura e riabilitazione, di concerto con gli enti e i servizi territoriali;
 - 3) svolgere attività di monitoraggio in Campania sul fenomeno del gioco d'azzardo;
 - 4) promuovere strategie per la pianificazione e il controllo dei comportamenti di gioco, di concerto con gli enti locali e i gestori del gioco pubblico presenti sul territorio regionale;
 - 5) avviare percorsi di formazione per il personale socio-sanitario dei servizi dedicati a tale problematica;
 - 6) promuovere azioni e iniziative per la prevenzione del fenomeno delle dipendenze da gioco d'azzardo, in particolare nei luoghi di lavoro, di studio e di ricreazione;
 - 7) avviare attività di ricerca volte allo studio qualitativo e quantitativo del fenomeno di gioco d'azzardo nella Regione Campania;
 - 8) mettere a punto un'analisi dei costi diretti delle dipendenze da gioco d'azzardo sul Sistema sanitario regionale;
 - 9) trasmettere, con cadenza annuale, alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente una relazione relativa all'attività svolta, con facoltà di indicare le proposte atte a migliorare il sistema degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali sul territorio regionale;
- b) è composto da:
- 1) un consigliere regionale, con funzioni di presidente;
 - 2) il dirigente della Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario della Regione Campania o suo delegato, con funzioni di coordinatore;
 - 3) due rappresentanti del mondo accademico delle università campane;
 - 4) tre medici esperti in materia scelti tra il personale dipendente o convenzionato con il servizio sanitario regionale;
 - 5) tre psicologi esperti in materia scelti tra il personale dipendente o convenzionato con il servizio sanitario regionale;
 - 6) tre rappresentanti del terzo settore, associazioni e cooperative, che prevedono nel proprio atto costitutivo o nel proprio statuto finalità prettamente connesse alle attività dell'Osservatorio;
 - 7) un rappresentante dell'Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AAMS);
 - 8) un rappresentante dei concessionari del gioco pubblico;
 - 9) un funzionario regionale in qualità di segretario.
- c) nello svolgimento dei compiti attribuiti e in relazione ai temi trattati può essere integrato da esperti nel settore;
- d) è rinnovato ogni tre anni e resta in carica fino alla nomina del successivo.

Art.11

(Disposizioni relative alla formazione dei gestori delle sale da gioco e dei locali)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria, disciplina le modalità con le quali attivare i corsi di formazione obbligatoria per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, precisandone i tempi, le modalità, i soggetti attuatori e i costi a carico dei partecipanti.
2. Tali corsi sono finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo patologico, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco d'azzardo lecito.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 12

(Obbligo per i gestori di sale da gioco o spazi per il gioco e di sale scommesse)

1. I gestori di sale da gioco o di spazi per il gioco e dei centri di scommesse hanno l'obbligo di esporre, all'interno dei locali in cui è svolta l'attività, in modo visibile, il materiale informativo finalizzato alla prevenzione del gioco patologico, predisposto dall'Azienda sanitaria regionale.
2. E' compito dei gestori delle sale da gioco o degli spazi per il gioco e delle sale scommesse ritirare, presso gli Uffici dell'Azienda sanitaria regionale, il materiale di cui al comma 1 e di monitorare il rispetto del divieto di utilizzo degli apparecchi da parte di minori.
3. Il materiale informativo di cui al comma 2 è predisposto dall'Azienda sanitaria regionale in collaborazione con l'*Osservatorio regionale*.

Art.13

(Istituzione del Fondo per il contrasto alla ludopatia)

E' istituito un fondo di euro 300.000,00 per il contrasto, la cura e la prevenzione della ludopatia.

Art. 14

(Sanzioni amministrative)

1. Coloro che non osservano i divieti di cui all'articolo 5, sono sottoposti alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 ad euro 5.000, nonché alla chiusura della attività, ovvero alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli

Art. 15

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, di tutela delle categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e di contenimento dei costi sociali del gioco.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni fornite dalle Aziende sanitarie, dai Comuni e dagli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, presenta al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
 - a) un quadro generale dell'andamento del fenomeno del gioco a rischio di sviluppare dipendenza nel territorio regionale, con particolare riferimento alla diffusione sul territorio regionale degli apparecchi per il gioco lecito;
 - b) le eventuali forme di premialità attivate dai Comuni a favore delle attività che espongono il marchio regionale di cui all'articolo 6;
 - c) l'andamento e la distribuzione territoriale della domanda e dell'offerta di servizi di assistenza e trattamento della dipendenza da gioco.



Consiglio Regionale della Campania

3. La relazione di cui al comma 2 è resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare mediante pubblicazione sul sito internet del Consiglio regionale.

Art. 16

(Abrogazioni)

1. Alla legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)*", i commi 38, 39 e 40 sono abrogati.
2. Alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 "*Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)*" i commi da 197 a 202, sono abrogati.

Art. 17

(Norma finanziaria)

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 della presente legge quantificati in euro 300.000,00 annui, per il triennio 2019, 2020, 2021 si fa fronte mediante incremento di pari importo delle risorse stanziare sulla Missione 12, Programma 7, titolo 1 e contestuale riduzione di pari importo per il triennio di riferimento 2019-2021 a valere sulla Missione 20, Titolo 1, Programma 1, dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l'esercizio 2019- 2021.

Art. 18

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.